



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 24/19

Lussemburgo, 7 marzo 2019

Sentenza nella causa C-420/16 P
Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis / Commissione

La Commissione è incorsa in un errore di diritto nel rifiutare di registrare l'iniziativa dei cittadini europei intesa a migliorare la situazione delle regioni a minoranza nazionale

Pertanto, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione

Secondo il Trattato UE, nell'ambito di un'iniziativa dei cittadini europei (in prosieguo l'« ICE »), alcuni cittadini dell'Unione, che siano almeno un milione, provenienti da un quarto degli Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati. Prima di poter iniziare a raccogliere il numero necessario di firme, gli organizzatori dell'ICE devono farla registrare presso la Commissione, che ne esamina, tra l'altro, l'oggetto e gli obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare l'ICE in particolare se l'oggetto di quest'ultima esula manifestamente dalle sue competenze.

Conformemente a tali regole, i sigg.ri Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis, insieme ad altre cinque persone, hanno presentato alla Commissione, nel giugno del 2013, una proposta di ICE intitolata «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»¹. Questa iniziativa è volta a far sì che la politica di coesione dell'Unione rivolga un'attenzione particolare alle zone geografiche le cui caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche differiscono da quelle delle zone circostanti (in prosieguo le «regioni a minoranza nazionale»). L'iniziativa persegue quindi l'obiettivo principale di consentire alle regioni a minoranza nazionale di avere accesso, sotto forma di misure di sostegno, di preservazione o di sviluppo, ai vantaggi derivanti da detta politica al fine di evitare che vengano sfavorite economicamente rispetto alle regioni circostanti.

In tale contesto, gli organizzatori dell'ICE affermano, in particolare, che l'attuazione della politica di coesione dell'Unione minaccia le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche delle regioni a minoranza nazionale e che tali caratteristiche comportano uno svantaggio demografico grave e permanente, svantaggio che l'Unione dovrebbe combattere nell'ambito della sua politica di coesione.

Con decisione del 25 luglio 2013², la Commissione ha rifiutato di registrare la proposta di ICE con il motivo che essa esulava manifestamente dalle sue competenze a proporre un atto legislativo al legislatore dell'Unione. I sigg. Izsák e Dabis hanno quindi adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione. Tuttavia, con sentenza del 10 maggio 2016³, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro questa decisione dichiarando che, in particolare, gli organizzatori non avevano dimostrato l'esistenza della minaccia e dello svantaggio sopra citati.

¹ Nella lingua inglese, il titolo originale dell'iniziativa è: «*Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures*».

² Decisione C (2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, relativa alla domanda di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali».

³ Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016, Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis/Commissione ([T-529/13](#)), v. anche comunicato stampa [50/16](#).

I sigg.ri Izsák e Dabis hanno successivamente proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che l'ICE ha l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione dei cittadini e di rendere l'Unione più accessibile, sicché i cittadini devono disporre di un facile accesso a tale strumento.

In proposito, la Corte osserva che, per quanto concerne la questione se la politica di coesione possa costituire una base giuridica per tener conto a livello dell'Unione degli interessi delle regioni a minoranza nazionale, che si considerino sfavorite, o anche minacciate, da questa politica, il Tribunale ha stabilito che la risposta a tale questione doveva comportare una valutazione dei fatti e degli elementi di prova, relativamente ai quali l'onere della prova ricadeva sugli organizzatori dell'ICE. Orbene, la Corte rileva che, così ragionando, **il Tribunale ha commesso un errore di diritto** riguardo alla condizione di registrazione delle ICE e alla ripartizione dei compiti tra gli organizzatori di un'ICE e la Commissione nell'ambito dell'iter di tale registrazione.

Infatti, la questione se la misura proposta nel contesto di un'ICE rientri nelle competenze della Commissione **costituisce non una questione di fatto o di valutazione delle prove soggetta alle norme in materia di onere della prova, bensì, essenzialmente, una questione di interpretazione e di applicazione delle disposizioni dei trattati.**

Pertanto, quando è investita di una domanda di registrazione di una proposta di ICE, la Commissione non è tenuta a verificare, in tale fase, se la prova di tutti gli elementi di fatto invocati sia fornita né se la motivazione sottesa alla proposta e alle misure proposte sia sufficiente. Essa deve limitarsi a esaminare se, da un punto di vista oggettivo, **le misure previste in astratto possano essere adottate sul fondamento dei trattati.**

In tali circostanze, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale nonché la decisione contestata della Commissione.**

Tuttavia, la Corte conferma la constatazione effettuata dal Tribunale secondo cui le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche delle regioni a minoranza nazionale non rientrano nella nozione di «svantaggio demografico grave e permanente» e, pertanto, non possono essere prese in considerazione nell'ambito di tale nozione ai fini della politica di coesione. Infatti, queste caratteristiche non sono tali da costituire sistematicamente, per lo sviluppo economico, uno svantaggio rispetto alle regioni circostanti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575